

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'INNESTO STRADALE ESISTENTE TRA VIA MAINONE E VIA CAV. GHIDINI IN COMUNE DI LUMEZZANE – STRADA INTERCOMUNALE

La Provincia di Brescia (di seguito denominata “Provincia”), rappresentata dal suo Presidente pro tempore Samuele Alghisi,

e

La Comunità Montana di Valle Trompia (di seguito denominata “Comunità Montana”), rappresentata dal suo Presidente pro tempore, Massimo Ottelli,
congiuntamente indicati come “Parti”,

Premesso che:

- l' art. 2 dello Statuto della Comunità Montana recita; “La Comunità Montana, unione di comuni, ha per fine essenziale la tutela , la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché la promozione e l'esercizio associato delle funzioni comunali”.
- il Comune di Lumezzane risulta essere tra le Amministrazioni associate alla Comunità Montana che, tra i propri compiti istituzionali, annovera l'attuazione di programmi e iniziative volte a dotare il territorio di infrastrutture;
- la Provincia di Brescia prosegue l'attività di individuazione dei tratti di strade poste in territorio montano che presentano maggiori necessità di intervento, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei suoi molteplici aspetti;
- la Comunità Montana, intende promuovere il miglioramento viabilistico dell'incrocio a raso tra Via Mainone - Via Cav. F. Ghidini (Via Brescia) in Comune di Lumezzane, al fine di minimizzare la pericolosità dell'intersezione attuale, con particolare riferimento al flusso viabilistico in uscita da Via Mainone in direzione Brescia, tenuto conto del notevole traffico che caratterizza l'asse viario su Via Brescia - Via Cav. F. Ghidini che rappresenta la principale arteria di accesso al paese per le frazioni di San Sebastiano e Sant'Apollonio.
- a seguito di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, commissionato dal Comune di Lumezzane, è stata valutata quale soluzione che si ritiene conseguire la maggior efficacia nella risoluzione dell'intersezione, la realizzazione di un sottopasso stradale in direzione nord-sud, uscente da Via Mainone, per consentire al flusso proveniente dalle zone industriali di Lumezzane di canalizzarsi in direzione sud (Brescia – Gardone VT) senza più ingaggiare quella pericolosa intersezione che oggi caratterizza l'immissione su Via Brescia – Via Cav. Ghidini;
- per la realizzazione di tale opera è stata quantificata una spesa complessiva di € 982.000,00;
- la Comunità Montana, ha chiesto alla Provincia di Brescia di compartecipare alle spese per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, individuando il Comune di Lumezzane soggetto attuatore dell'intervento.

Considerata la valenza sovra comunale di tale intervento ed avendo a disposizione idonea risorsa economica, la Provincia di Brescia, in continuità con l'impegno finora profuso ed orientato all'ottenimento del più alto livello possibile di sicurezza stradale nei suoi molteplici aspetti, intende compartecipare all'iniziativa

Visti:

- l'articolo 3, comma 1 dello Statuto della Provincia di Brescia il quale prevede che *“La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, con le Comunità Montane e le Unioni dei del suo territorio”*;
- l'articolo 27 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, ai sensi del quale *“Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a provincie diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”*;

è pertanto opportuno giungere, attraverso la sottoscrizione di idoneo protocollo d'intesa, alla definizione dei reciproci conseguenti impegni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Finalità)

Il presente protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per finanziare l'intervento di adeguamento dell'innesto stradale esistente tra via Mainone e via Cav. Ghidini in Comune di Lumezzane – strada intercomunale

Articolo 2 (Impegni della Provincia)

La Provincia si impegna a cofinanziare l'intervento nell'importo complessivo massimo di euro 300.000,00 da erogarsi alle seguenti scadenze:

- 40% in fase di aggiudicazione dei lavori;
- 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- saldo calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell'opera e fermo restando il limite massimo sopra indicato, al collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione.

La restante quota parte del finanziamento dell'opera è sostenuta dal Comune di Lumezzane, soggetto attuatore.

Articolo 3 (Impegni della Comunità Montana)

La Comunità Montana, in qualità di soggetto destinatario del contributo provinciale, è responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La Comunità Montana si impegna indicare sui cartelli di cantiere, sul sito internet e nelle iniziative correlate alla diffusione delle notizie riguardati l'opera, l'apporto contributivo della Provincia di Brescia (apponendone, dove possibile, il relativo logo);

Si impegna altresì a restituire le somme erogate dalla Provincia a causa del presente accordo in caso di mancata realizzazione parziale o totale delle opere di cui trattasi.

Articolo 4 (Coordinamento)

1. Le Parti designano ciascuna un referente per l'esecuzione del presente Protocollo. I referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le azioni della

collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione dell'intervento e delle attività di cui all'articolo 2.

2. I referenti designati dalle Parti sono:
 - per la Provincia: il direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti, Arch. Piepaola Archini
 - per la Comunità Montana: il dirigente dell'Area Tecnica, Arch. Fabrizio Veronesi
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte.

Articolo 5 (Proprietà degli elaborati)

1. La proprietà intellettuale della progettazione relativa alla realizzazione dell'intervento contemplato dal presente accordo spetta alle Parti in egual misura.
2. Tutte le pubblicazioni attinenti a tale progettazione riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti con il logo della Provincia di Brescia.

Articolo 6 (Durata)

1. Il presente protocollo ha una durata di 3 anni a far tempo dalla data di stipula, ovvero dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Il presente protocollo può essere prorogato in caso di necessità attraverso semplice scambio di lettere.

Articolo 7 (Controversie)

Eventuali disaccordi relativi alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono composti in via amichevole. In caso di persistenza la controversia sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

Articolo 8 (Registrazione)

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 9 (Dichiarazione finale e sottoscrizione)

1. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
2. Il presente atto è sottoscritto digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia di Brescia
Samuele Alghisi

Il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia
Massimo Ottelli